

**Bando “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA PROMOZIONALE
PESCIA ANTIQUA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PESCIA QUARTA
DOMENICA DEL MESE- PERIODO NOVEMBRE 2021- GIUGNO 2024
Richiesta chiarimenti avviso pubblico prot. n. 33064 in data 20/09/2021-**

FAQ

QUESITO 1) : nell'ultimo capoverso della prima pagina dell'avviso si legge che”.....il soggetto...è responsabile dell'organizzazione e della gestione della manifestazione nel suo complesso a titolo gratuito..... Cosa intende l'Amministrazione Comunale per “titolo gratuito? Forse che le spese devono pareggiare le entrate? ...e perchè sia le entrate che le uscite devono essere documentate visto che il Comune non interviene direttamente con nessun contributo economico alla manifestazione? Se per “documentate” si intende riepilogo fiscale delle quote riscosse e fatture delle spese allegate, riteniamo si vada a ledere la riservatezza e la sensibilità dei dati propri delle aziende, i quali fanno parte degli strumenti di lavoro delle aziende stesse e del loro bagaglio di esperienze e conoscenze .Per le aziende private è impossibile non prevedere utili dalle attività che svolgono, altrimenti non si capisce come potrebbero far fronte alle loro spese e garantire la continuità stessa delle manifestazioni, considerando che alcune di esse possono venire annullate all'ultimo momento, per motivi meteorologici o altro, quindi dopo aver sostenuto tutte le spese organizzative e pubblicitarie.

RISPOSTA QUESITO 1) : Per quanto riguarda la definizione " nel suo complesso a titolo gratuito " si intende che il Comune non corrisponde nessun compenso al Soggetto Aggiudicatario per la gestione e organizzazione degli Eventi. Mentre per il secondo capoverso si specifica che il Comune interviene con un contributo di esenzione dal pagamento del suolo pubblico .

La manifestazione prevede necessariamente degli utili per le aziende e per il soggetto gestore , quando si chiede " ...le spese devono essere debitamente documentate con un rendiconto dettagliato dei ricavi e delle spese da presentare al Servizio Sviluppo Economico e Agricoltura entro 30 (trenta) giorni dal termine della manifestazione." Non si intende ledere la privacy delle singole aziende, ma si chiede un prospetto generale fornito dal soggetto gestore che rendiconta la propria attività nei confronti del soggetto affidatario .

QUESITO 2) al punto “i” dell'articolo 3 è scritto prima che l'organizzatore deve verificare la segnaletica (cosa sempre fatta fino ad oggi, in particolar modo al sabato dopo l'effettuazione del mercato ambulante) e, successivamente, che deve “**APPORRE CORRETTAMENTE LA SEGNALETICA FORNITA DA PARTE DEL COMUNE**”. Cosa significa questo? ...Il Comune non provvede più alla collocazione della segnaletica? Caricare il soggetto organizzatore di tale incarico significa affidargli una responsabilità che va ben oltre le sue conoscenze professionali: occorre sia munito di un mezzo adeguato e disponga di personale appositamente formato. Rimane poi il fatto di chi sia la responsabilità su eventuali danni causati dalla collocazione della cartellonistica- esempio: se un colpo di vento getta un cartello su una macchina o addosso ad un motorino in transito, di chi è la responsabilità?...e di chi è la responsabilità della collocazione corretta della segnaletica?

RISPOSTA QUESITO 2) per quanto riguarda "... verificare la segnaletica nel rispetto dell'ordinanza di regolamentazione del traffico, apporre correttamente la segnaletica che sarà fornita da parte del Comune.." si specifica che la cartellonistica relativa alla delimitazione delle aree e i

divieti di sosta sono a carico dell'Organizzatore, l'Amministrazione mette a disposizione la segnaletica oppure l'Organizzatore potrà avvalersi di propria segnaletica o di ditte specializzate. Per quanto riguarda la responsabilità per eventuali danni essendo la segnaletica funzionale alla manifestazione la stessa dovrà estendere la polizza già prevista alla lettera p. dell'art.3 ;

QUESITO 3) al punto “K” dell'articolo 3 si precisa che “la tipologia di merce vintage dovrà essere posizionata esclusivamente in Borgo della Vittoria”: sono quindi escluse via Ricasoli, via Andreotti ed eventualmente via Buonvicini o le stesse possono considerarsi il proseguo naturale di Borgo della Vittoria e pertanto essere utilizzate per il vintage?

RISPOSTA QUESITO 3) la tipologia vintage potrà essere posizionata anche in via Ricasoli, via Andreotti ed eventualmente via Buonvicini , il bando intende ricomprendere le stesse come prolungamento di via Andreotti.

QUESITO 4) sempre rimanendo all'articolo 3, chiediamo chiarimenti in merito a: “L'organizzatore dovrà esporre la pubblicità secondo le indicazioni dimensionali, di forma , di materiale e di collocamento impartite dal Comune..... Quindi significa che tutto il piano pubblicitario deve essere prima approvato dall'Amministrazione Comunale che può determinarne le caratteristiche sopra richiamate? Questo può incidere in maniera determinante, se non proibitiva, sui costi della manifestazione. E nel caso che i suggerimenti apportati dal Comune non ottengano i risultati di partecipazione di operatori e pubblico auspicati, è previsto un indennizzo dei danni causati? La pubblicità e la comunicazione non possono che essere strumenti esclusivi dell'organizzazione che ne risponde direttamente con i risultati di pubblico e operatori presenti alla manifestazione: riteniamo sia sufficiente che questi siano decorosi e rispettosi dell'ambiente dove verranno collocati.

RISPOSTA QUESITO 4) Il piano pubblicitario , volantini, manifesti, è deciso dall'Organizzatore, per quanto riportato all'art. 3 lett.m, si intende che l'Amministrazione potrà richiedere eventuali installazioni pubblicitarie aggiuntive, cartellonistica etc., posizionate in centro storico con determinate caratteristiche di materiale adeguate al contesto.

f.to

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Anna Maria Maraviglia